



COMUNE DI TURRI

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 24-06-2025

ORIGINALE

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2025
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:40, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Picchedda Martino	P	Lallai Sandro Domenico	P
Casula Ilaria	P	Cotza Simone	P
Figus Claudio	P	Cau Paolo	P
Casula Giuliana	A	Medda Gian Nicola	P
Atzori Marco	A	Diana Flavio	A

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Assume la presidenza l' Ing. Picchedda Martino in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Usai Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Premesso che la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, aveva istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si componeva dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TARI (Tassa sui Rifiuti) e della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), disciplinando la TARI al comma 641 e seguenti;

Considerato che il comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito la IUC, fatta eccezione per la componente TARI;

Richiamato in particolare l'art. 1 della succitata legge L. n. 147/2013, con riferimento ai commi:

- 654, con cui si stabilisce l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana
- 658, che impone all'Ente, nella modulazione della tariffa, di assicurare riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- 666 che, in combinato disposto all'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

– 683, il quale riconosce in capo al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la propria Deliberazione n. 18 del 24/05/2022, con cui il Consiglio Comunale ha aggiornato il Regolamento Tari, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti relativi ai principi di qualità e omogeneità, introdotti a seguito dell'approvazione della deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, ad oggetto “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della medesima L. n. 147/2013, è previsto che “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statale per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 5-quinques, del D.L. 228/2021 “Decreto Milleproroghe 2022”, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga alla norma su citata, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto che per l’anno 2025 il termine di approvazione delle Tariffe Tari al 30 aprile è stato differito al 30 giugno 2025 ai sensi del D.L. 25/2025 convertito con modificazioni dalla L. 69 del 9 maggio 2025;

Dato atto che con Deliberazione n. 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2);

Evidenziato che, con Deliberazione n. 12 del 28/04/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario del Servizio di igiene urbana per il periodo 2022-2025, redatto in conformità alle indicazioni stabilite da ARERA con la succitata delibera;

Vista quindi la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF rubricata “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”;

Preso atto che con Deliberazione Consiliare n° 18 del 25/06/2024, avente ad oggetto “*APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024 2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.*”, si è approvata la revisione al PEF quadriennale 2022/2025, relativamente alle annualità 2024 e 2025;

Verificato che non si è reso necessario provvedere alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per l’annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI in approvazione alla presente deliberazione riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, per cui si rimanda al rispettivo schema di PEF pluriennale 2024-2025 approvato secondo il MTR-2 tramite Deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

Preso atto che, in forza di Deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative, espresse in euro/utenza, sono da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI:

- componente perequativa *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- componente perequativa *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore

degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

Considerato che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

Preso atto che, alla data di adozione della presente deliberazione, ARERA con propria Deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 disponendo quanto segue: *“L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:*

a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

“2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”

b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 bis La componente UR3,a,, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

“c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR3, alimentato dalla componente perequativa UR3,a;

d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

“c) l'importo IUR3,anet relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue: $IUR3,anet = UR3,a \times Nutenza - BSRU,a$

dove:
BSRU,a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno “a” ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.”

2.3 Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

2.4 L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.”;

Dato atto, pertanto, che le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

Atteso che il Servizio Entrate ha predisposto, sulla base delle risultanze del suddetto ultimo P.E.F, annualità 2025, il piano tariffario per l'anno corrente;

Ritenuto di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della proposta di articolazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, elaborata dal Servizio Entrate mediante apposito software, con la previsione delle agevolazioni regolamentari e stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2025 avverrà in quattro rate, con scadenza 30/09/2025, 30/10/2025, 30/11/2025, 30/12/2025 con rata unica scadente il 30/12/2025;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;

Vista la gravità della situazione economica in cui versano le attività economiche, in particolare nel nostro comune, a causa della perdurante situazione di recessione nel quale versa l'intero sistema economico nazionale e in particolare la realtà della Sardegna;

Vista l'opportunità data dall'art. 33 del Regolamento TARI vigente di approvare ulteriori riduzioni, entro i limiti del 7 % del costo del servizio, come di seguito riportate:

UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione	Utenza non domestica
	40%	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	60%	Bar, caffè, pasticcerie

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011 e ss.mm.ii.:

- tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

- la presente delibera acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Acquisiti sulla proposta di cui alla presente proposta il parere di regolarità tecnica e contabile, reso dall'Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole;

Il Sindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco terminata l'illustrazione, constatata l'assenza di interventi, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n. 7 voti favorevoli n. 7

Visto l'esito della votazione unanime favorevole il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Tariffario TARI 2025 allegato sotto la lettera B) alla presente per farne parte integrale e sostanziale, redatto secondo le regole del DPR 158/99 descritte nella relazione illustrativa di cui all'allegato A);

2. Di dare atto che il gettito TARI presunto per l'anno 2025, derivante dal piano di cui al punto precedente, è stimato pari a circa € 36.331,65;

3. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;

3. Di dare atto che risultano dovute, unitamente alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- componente perequativa *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- componente perequativa *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

4. Di dare atto che il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino

in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti». Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto.

Alla data di adozione della presente deliberazione, non è ancora stato emesso il provvedimento attuativo dello sconto del 25%. da parte dell'Autorità competente e, pertanto, le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ARERA n. 133/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata istituita la componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno;

6. Di approvare, vista l'opportunità data dall'art. 33 del Regolamento TARI vigente, delle ulteriori riduzioni entro la copertura nel limite del 7 % del costo del servizio, come di seguito riportate:

UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione	Utenza non domestica
	40%	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	60%	Bar, caffè, pasticcerie

7. Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al dell'art. 33 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

9. Di stabilire che per la riscossione della TARI 2025 è possibile il versamento in un'unica soluzione, entro il 30/12/2025, oppure mediante le seguenti scadenze:

- 30/09/2025 prima rata;
- 30/10/2025 seconda rata;
- 30/11/2025 terza rata;
- 30/12/2025 quarta rata.
-

Con separata votazione in forma palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti n. 7 voti favorevoli n. 7

Visto l'esito della votazione unanime favorevole il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 18-06-2025

Il Responsabile del servizio
Dott. Lai Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 18-06-2025

Il Responsabile del servizio
Dott. Lai Daniele

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Picchedda Martino

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Usai Daniela

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-25 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Usai Daniela

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)